



COMUNE DI ORVIETO

Provincia di Terni

REGOLAMENTO SPECIALE PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

**CAPO I°
GENERALITA' E TIPO DI ARMI**

ART. 1. – DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 4 marzo 1987 n. 145, per le finalità di cui alla Legge 7 marzo 1986 n. 65, l'armamento del Corpo di Polizia Locale.

ART. 2 – PORTO LEGITTIMO DELL'ARMA

Tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale del Comune di Orvieto, cui è riconosciuta la qualifica di agente di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art. 5 comma 5 della Legge 7 marzo 1986 n. 65 ed art. 3 comma 1 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145, possono portare l'arma e le munizioni in loro dotazione ed osservare le disposizioni delle leggi vigenti e quelle del presente Regolamento Speciale.

ART. 3 – TIPO DELLE ARMI

Le armi in dotazione agli addetti in possesso della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza sono le pistole a funzionamento semiautomatico, a doppia o singola azione, calibro 9x21 dotate di caricatore di riserva. Al personale femminile può essere assegnata un'arma di tipo diverso da quella in dotazione al personale maschile. Il modello, scelto tra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, potrà variare in relazione alle esigenze ed alle innovazioni tecnologiche del settore.

ART. 4 – NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Locale, con relativo munizionamento equivale al numero degli addetti in possesso della qualifica di agente di P.S, maggiorato di almeno un numero pari al 5% degli stessi o almeno un'arma come dotazione di riserva; viene stabilito con provvedimento del Sindaco nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 comma 1 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145. L'Amministrazione Comunale provvede all'acquisto delle armi e munizioni ed alla relativa assegnazione al Corpo di Polizia Locale.

**CAPO II°
TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI**

ART. 5 – CONSEGNETARIO E SUB-CONSEGNETARIO

Il Comandante del Corpo riveste le funzioni di consegnatario delle armi e munizioni assegnate e di custode di quelle non assegnate.

Con proprio provvedimento motivato il Sindaco può nominare consegnatario delle armi e munizioni altra persona appartenente al Corpo di Polizia Locale, tale provvedimento deve essere comunicato al Prefetto di Terni.

Il Sindaco, su proposta del Comandante, può provvedere a nominare uno o più sub-consegnatari dei materiali di armamento.

Non possono essere nominati consegnatario o sub-consegnatario coloro ai quali non è riconosciuta la qualifica di agente di P.S.

ART. 6 – DOVERI DEL CONSEGNETARIO DELLE ARMI

Il consegnatario delle armi e delle munizioni ed in sua assenza il sub-consegnatario, curano con la massima diligenza,:

- a- La custodia e la conservazione delle armi e delle cariche non assegnate;*
- b- L'effettuazione dei controlli periodici;*

ART. 7 – CUSTODIA DELLE ARMI

Le armi e le munizioni in dotazione al Corpo di Polizia Locale sono di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

Le armi assegnate dal Sindaco e consegnate dal Consegnatario, ad integrazione del corredo personale, devono essere custodite con la massima cura dai rispettivi assegnatari.

CAPO III° MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

ART. 8. ASSEGNAZIONE E CONSEGNA DELL'ARMA

L'arma è assegnata in via continuativa a tutti gli addetti al Corpo, in possesso della qualifica di agente di P.S., con il provvedimento del Sindaco comunicato al Prefetto di Terni, per un periodo di anni 5 ed è oggetto ad eventuale revisione annuale da parte del Sindaco stesso.

In occasione della revisione annuale del provvedimento, ciascun agente è tenuto a presentare il certificato anamnestico valevole per il rilascio dell'autorizzazione al porto d'armi.

I costi per il rilascio della menzionata certificazione sono a carico dell'Ente di appartenenza che, sentita la USL competente, provvederà alla programmazione delle relative visite mediche.

La consegna dell'arma è effettuata tramite verbale sottoscritto fra l'assegnatario ed il consegnatario e sarà conservato congiuntamente al verbale di assegnazione del Sindaco.

ART. 9 – ASSEGNAZIONE DELLE MUNIZIONI

Ad ogni appartenente al Corpo di Polizia Locale, cui sia stata assegnata un'arma in via continuativa, vengono inoltre assegnati due caricatori contenenti n. 15 pallottole ciascuno.

Le munizioni contenute nel caricatore dell'arma come quelle per il caricatore di riserva, costituiscono il corredo dell'arma stessa.

ART. 10 – DOVERI DELL'ASSEGNATARIO

L'assegnazione in via continuativa ad ogni singolo Agente, consente il porto dell'arma anche fuori dell'orario di servizio, nell'ambito del territorio comunale, nonché per il collegamento dal luogo di servizio al domicilio e viceversa, anche se fuori del Comune di Orvieto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 6, comma 2 e 8 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145.

Devono essere rispettate, sempre e ovunque, le disposizioni di legge e le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi.

Qualora, durante il servizio o per fatti inerenti lo stesso l'addetto faccia uso dell'arma in dotazione, questi è obbligato ad informare tempestivamente il Comando ed a inviargli, al più presto, un dettagliato rapporto.

L'addetto al Corpo al quale è stata assegnata l'arma in via continuativa deve:

- a- Verificare al momento della presa in consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;*
- b- Custodire diligentemente l'arma e curare la manutenzione e la pulizia;*
- c- Segnalare immediatamente al Comandante ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa;*
- d- Applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;*
- e- Nell'abitazione l'arma deve essere smontata e le singole parti riposte in diversi luoghi sicuri e chiusi a chiave ovvero in luoghi particolarmente protetti(cassaforte) e, comunque fuori dalla portata dei minori;*
- f- Evitare di abbandonare l'arma all'interno dei veicoli, anche se chiusi a chiave;*
- g- Mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui all'art. 23;*
- h- Ispirarsi costantemente a criteri di prudenza;*

ART. 11 – DIVIETO DI CESSIONE DELL'ARMA

L'arma d'ordinanza comunque assegnata, implica la responsabilità personale dell'assegnatario e non può essere ceduta o prestata ad altri, a nessun titolo, salvo i casi eccezionali previsti dalla legge.

ART. 12 – MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE ARMI

Ciascun assegnatario deve assicurare la pulizia e la manutenzione semplice della propria arma.

Le operazioni di caricamento, scaricamento, pulizia e controllo dell'arma, devono essere effettuate con la massima prudenza e diligenza e non in presenza di altre persone.

Sono a carico dell'Amministrazione comunale eventuali spese per le riparazioni di danni o parti meccaniche non attribuibili ad incuria o manomissione, così come le spese per la manutenzione straordinaria e l'acquisto dei materiali occorrenti per la pulizia delle armi.

Competono al Comando i controlli periodici e le verifiche dello stato di conservazione delle armi.

ART. 13 MODALITA' DI PORTO DELL'ARMA

Gli addetti di cui all'art. 2 che effettuano servizio esterno in uniforme, portano l'arma assegnata nella fondina esterna di colore bianco corredata di caricatore di riserva.

L'arma dovrà essere con il caricatore inserito e non in sicura.

Chi svolge in via prevalente servizio interno è esentato dall'obbligo di portare la fondina esterna ma ha l'obbligo di tenere l'arma in immediata disponibilità in luogo sicuro e chiuso a chiave.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 marzo 1986 n. 65, l'addetto al Corpo è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi nonché nei casi in cui è autorizzato, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. a) del D.M. 4 agosto 1987, n. 145, a portare l'arma anche fuori dal servizio, l'arma è portata in modo non visibile.

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale, può portare l'arma in modo non visibile anche quando indossa l'uniforme.

Non possono essere portate armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

ART. 14 – SERVIZI SVOLTI CON ARMI

Nell'ambito del territorio del Comune di Orvieto, tutte le operazioni riguardanti l'attività della Polizia Locale, Urbana e Rurale, di Polizia Amministrativa e tutte le altre materie la cui funzione di Polizia sia demandata alla Polizia Locale dalla Legge e dai Regolamenti, sono svolte dagli addetti in possesso della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza, con l'arma in dotazione.

Rientrano inoltre tra i servizi da svolgere con l'arma in dotazione i seguenti casi:

- a- Vigilanza e protezione della Casa Comunale;*
- b- Vigilanza e protezione della sede della Polizia Locale;*
- c- Pattugliamento con auto e/o moto diurno e/o notturno;*
- d- Pronto intervento;*
- e- Addestramento di tiro in poligono;*

Sono altresì prestati con armi i servizi di collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato, previsti dall'art. 3 della Legge 7 marzo 1986 n. 65, salvo sia diversamente disposto dalla competente autorità.

ART. 15 – SERVIZI ESPLICATI FUORI DELL'AMBITO TERRITORIALE PER SOCCORSO O IN SUPPORTO

I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Locale in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima senza arma.

Tuttavia il Sindaco del Comune del territorio in cui il servizio deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986 n. 65 e dell'art. 9 del D.M. 145 del 04 marzo 1987, che un contingente effettui il servizio in uniforme e munito di arma.

Il Sindaco del Comune di Orvieto comunica al Prefetto di Terni ed a quello territoriale competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente art. il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

ART. 16 – PORTO DELL'ARMA FUORI DELL'AMBITO TERRITORIALE

Oltre quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145, è consentito il porto dell'arma d'ordinanza al di fuori della circoscrizione territoriale di competenza nei casi eccezionali in cui l'adempimento al dovere d'ufficio debba svolgersi al di fuori del suddetto ambito territoriale.

Rientrano nella fattispecie di cui al comma precedente:

- a- La scorta alle schede elettorali;*
- b- Inseguimento di un arrestando, in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di competenza;*
- c- In tutti i servizi di collegamento i quali, peraltro, si esplicano generalmente nel termine di poche ore.*
- d- Servizi per trattamenti sanitari obbligatori, anche se espliciti al di fuori dell'ambito territoriale di competenza;*

CAPO IV°

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

ART. 17 – PRELEVAMENTO E VERSAMENTO DELL'ARMA

L'arma è prelevata presso il consegnatario con il provvedimento di assegnazione individuale.

L'arma deve essere immediatamente consegnata al consegnatario o sub-consegnatario nei seguenti casi:

- a- Quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute meno le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione;*
- b- Quando viene a mancare la qualifica di agente di P.S.;*
- c- All'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;*
- d- Tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto;*

Della riconsegna dell'arma ne deve essere data immediata comunicazione all'autorità di P.S. cui l'arma è stata denunciata.

ART. 18 – CUSTODIA DELLE ARMI

Tenuto conto che il numero delle armi non è superiore a quindici e le munizioni non superiori a duemila cartucce, in questo comune non è istituita l'armeria.

Le armi prive di fondina e le munizioni, in dotazione al Corpo e non assegnate in via continuativa, sono custodite in armadi metallici corazzati con chiusura del tipo a cassaforte, in apposito locale con serratura di sicurezza o a combinazione e con sistema di allarme.

L'Autorità di P.S. ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

ART. 19 – ARMADI METALLICI E CASSEFORTI

Le chiavi di accesso al locale in cui sono depositate le armi e le munizioni sono custodite nella cassaforte del Corpo, in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di sé dal consegnatario stesso.

Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del Comandante del Corpo, in busta sigillata controfirmata dal consegnatario delle armi.

L'armadio metallico situato presso il deposito delle armi è dotato all'interno di cassette di sicurezza.

Ad ogni Agente viene assegnata una cassetta di sicurezza con n. 2 chiavi, pertanto, ogni agente può, in via eccezionale, depositare l'arma in dotazione dentro la propria cassetta, previo verbale sottoscritto in contraddittorio tra l'assegnatario e il consegnatario o suo delegato.

Detto verbale sarà pertanto a firma congiunta fra i suddetti e riporterà data e ora della consegna e della riconsegna.

Nel verbale saranno anche riportate le motivazioni eccezionali per tale deposito.

Rimane inteso che con l'assegnazione individuale in via continuativa, ogni Agente è sempre e comunque responsabile dell'arma in dotazione, sia che venga portata presso la propria abitazione, sia che venga depositata all'interno della propria cassetta di sicurezza o cassaforte.

ART. 20 – ADDESTRAMENTO

Gli addetti al Corpo, in possesso della qualifica di Agente di P.S., prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

A tal fine il Sindaco provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al Corpo in possesso della qualifica di Agente di P.S. al tiro a segno nazionale sezione di Perugia, ai sensi dell'art. 1 della Legge 28 maggio 1981 n. 286.

E' facoltà del Sindaco o dell'Assessore delegato, su proposto del Comandante del Corpo, di disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per tutti gli addetti al Corpo o per quelli che svolgono particolari servizi.

Inoltre ogni 4 – 5 anni con provvedimento del Sindaco si procederà alla sostituzione di tutte le munizioni in detenzione per motivi di sicurezza ed efficienza delle stesse.

I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati al Prefetto di Terni.

CAPO V° DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21 – NORME INTEGRATIVE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D.M. 4 marzo 1987 n. 145.

ART. 22 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'ultimo giorno di pubblicazione, ed è comunicato al Prefetto di Terni ed al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario del Governo.